NORME PER LA REGOLAZIONE DEI RAPPORTI TRA LO STATO E L'UNIONE INDUISTA ITALIANA, SANATANA DHARMA SAMGHA

Art. 6 (Intesa tra la Repubblica Italiana e l'UII)

Scuole ed istituti di educazione

1. La Repubblica italiana, in conformita' al principio della liberta' della scuola e dell'insegnamento e nei termini previsti dalla Costituzione, garantisce all'UII il diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione. L'istituzione delle suddette scuole deve avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia di parita' scolastica e di diritto allo studio e all'istruzione.

Versione in vigore dal 1 febbraio 2013, non più in vigore dal 27 maggio 2026 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Induista Italiana, Sanatana Dharma Samgha
Estremi	Legge 31 dicembre 2012, n. 246
Partizione	Intesa tra la Repubblica Italiana e l'UII
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 17 gennaio 2013

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-per-la-regolazione-dei-rapporti-tra-lo-stato-e-l-unione-2012/intesa-tra-la-repubblica-italiana-e-l-uii-art-6/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it